

Comune di Condofuri (RC)		
	2/12/2019	
	Nr. 0013933	
Titolario		
014		

Analisi Contabile per il

Comune di

Condofuri



Premessa

Negli ultimi anni le riforme normative e le tendenze evolutive del sistema istituzionale pubblico hanno portato alla crescita dell'autonomia politica, organizzativa, gestionale e finanziaria delle Pubbliche Amministrazioni Locali. A ciò ha corrisposto una crescente responsabilità degli amministratori locali per le scelte operate, sia in termini di risorse assorbite, sia in termini di servizi e di prestazioni erogate.

La riforma degli Enti locali tende a garantire soddisfacenti livelli di efficacia e di efficienza dei servizi pubblici locali, attraverso il miglioramento della capacità di individuare e di soddisfare i bisogni dei cittadini amministrati unito al miglioramento della capacità di acquisire e utilizzare economicamente le risorse pubbliche.

Tali esigenze richiedono, però, di dimostrare processi virtuosi di contenimento della spesa pubblica, senza che ciò vada, peraltro, a discapito degli standard quali-quantitativi dei servizi pubblici offerti nel territorio.

E' evidente che le logiche incrementalì, che hanno caratterizzavano negli anni passati la formazione dei bilanci di previsione, oggi sono del tutto superate a favore di sistemi programmatori che devono tenere conto dello status dell'Ente e di quanto il territorio amministrato possa offrire in termini economici e finanziari.

In tale direttiva la redazione del Documento Unico di Programmazione, con le necessità di impiegare tecniche di analisi approfondite per poter evidenziare chiaramente gli obiettivi e le linee di programmazione, non solo è fondamentale, ma diventa strategica. Tant'è che la vecchia Relazione Previsionale e Programmatica - di cui all'articolo 170 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni - è stata sostituita, con l'introduzione della nuova contabilità armonizzata, dal D.U.P., predisposto dalla Giunta Comunale secondo lo schema dettato dal Principio Contabile applicato di cui all'allegato 4/1 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni.

Tale documento è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario, le discontinuità ambientali ed organizzative e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

I dati raggiunti a fine esercizio, che saranno oggetto di valutazione nel rendiconto della gestione, determinano i livelli effettivi di efficacia ed efficienza ottenuti e/o raggiunti dall'Ente.

L'equilibrio di bilancio

Il bilancio di previsione deve avere lo scopo di garantire a priori l'equilibrio dei valori. Questo principio impone l'obbligo di raggiungere il pareggio complessivo tra stanziamenti in entrata e stanziamenti in uscita. Ma tale risultato non è sufficiente; infatti, oltre al pareggio finanziario complessivo, il bilancio preventivo deve soddisfare anche un sistema di equilibri intermedi.

Una buona regola per il bilancio dell'amministrazione locale è che le spese correnti siano finanziate con entrate correnti e non con incassi una tantum (anche se questa norma ha subito delle deroghe nel corso degli anni).

I soldi che annualmente entrano ed escono dalle casse dell'Ente si possono distinguere in:

parte corrente, cioè il denaro che serve al normale funzionamento della città (stipendi dei dipendenti, acquisto di beni, manutenzione delle opere pubbliche, servizi erogati ai cittadini, ecc.);

parte in conto capitale, ovvero le entrate e spese non ordinarie (come ad esempio la costruzione di infrastrutture o l'acquisto di immobili, la manutenzione straordinaria di beni, ecc.), di solito destinate a progetti di lungo termine per lo sviluppo della comunità e del territorio.

Questa distinzione è molto importante.

Le spese di parte corrente sono in qualche modo fisse, almeno sul breve periodo e soprattutto sono ricorrenti. Per questa ragione, una buona norma è che non vengano finanziate con entrate straordinarie (come ad esempio con la vendita di immobili o con entrate in conto capitale), ma solo con entrate correnti (come le imposte e le tasse).



Rispetto degli equilibri di bilancio

Di fronte alla presenza di *squilibri a consuntivo*, quali il risultato di amministrazione negativo, causati da una cattiva gestione di competenza e/o dalla gestione dei residui, imputabile tanto alla parte corrente di bilancio quanto alla parte in conto capitale, impone l'obbligo di assicurare immediata e adeguata *copertura al disavanzo* conseguito.

In alcuni casi le situazioni di squilibrio non emergono direttamente dai dati forniti. Ciò accade nella misura in cui i dati contabili relativi alle entrate e/o alle spese (incluse quelle afferenti ai servizi per conto terzi) vengono sottoposti a *manipolazioni contabili*. L'obiettivo di tali manipolazioni è proprio quello di fornire un quadro finanziario dell'Ente meno negativo di quello reale. Un esempio di manipolazione contabile è rappresentato dalla registrazione di accertamenti in assenza di un fondato presupposto giuridico, con conseguente trascinarsi per anni, nel risultato di amministrazione, di residui attivi non effettivi, ovvero che non si trasformeranno mai in riscossioni di cassa.

La presenza nel risultato di amministrazione di residui attivi non sussistenti indica che il processo di riaccertamento annuale dei residui attivi è stato svolto in modo non attendibile e veritiero.

Il nuovo sistema contabile basato sul principio della competenza finanziaria rafforzata si propone, tra le sue finalità, proprio la riduzione degli accertamenti "di massima" e dei conseguenti residui attivi. A tal fine, prevede che un'obbligazione, sebbene registrata all'atto del suo perfezionamento, è imputata nell'anno in cui, diventando esigibile, verrà soddisfatta.

Ulteriori esempi di manipolazioni contabili sono la mancata iscrizione di passività nel consuntivo, l'irregolare utilizzo delle poste contabili relative ai servizi conto terzi, la mancata registrazione di debiti nei confronti delle partecipate come frutto di una scelta consapevole finalizzata all'elusione degli obiettivi di finanza pubblica.

L'equilibrio di bilancio è minato anche dalla *non corretta applicazione degli istituti contabili*, quale ad esempio il **Fondo crediti di dubbia esigibilità**.

In tal senso sono emersi diversi profili di criticità, soprattutto con riferimento all'errata previsione a bilancio, o rideterminazione a consuntivo, del Fondo crediti dubbia esigibilità di cui sopra.

Ulteriori patologie concernono il mancato accantonamento di risorse per la copertura di rischi potenziali, come in caso di contenzioso, lo sfioramento dei parametri di deficitarietà, il mancato rispetto degli equilibri in corso d'anno, a causa della mancata adozione di adeguati interventi per la salvaguardia degli equilibri, e per la presenza di debiti fuori bilancio.

Su quest'ultimo aspetto, la deliberazione della Corte dei Conti n. 18/SEZAUT/2014/INPR richiama l'attenzione sulle possibili conseguenze del mancato rispetto del principio di tempestività nel ricondurre a sistema un debito generatosi al di fuori di una formale procedura di spesa.

Le principali patologie e fonti di tensione finanziaria attuale o potenziale

Macro-patologia	Operazionalizzazione
Equilibri di bilancio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Equilibri a consuntivo: Risultato di amministrazione ▪ Manipolazioni contabili ▪ Mancata copertura del disavanzo ▪ Corretta applicazione degli istituti contabili ▪ Mancato accantonamento per rischi potenziali ▪ Mancato rispetto del pareggio di bilancio (ex Patto di Stabilità) ▪ Sforamento dei parametri di deficitarietà ▪ Equilibri in corso d'anno
Indebitamento	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Costante e reiterato utilizzo dell'anticipazione di tesoreria ▪ Mancata restituzione dell'anticipazione di tesoreria al 31/12 ▪ Errata contabilizzazione delle anticipazione di liquidità da CC.DD.PP. ex. D.L. 35/2013 ▪ Impiego per cassa di fondi aventi specifica destinazione ▪ Impiego di indebitamento per finanziare spesa corrente
Rispetto dei vincoli di spesa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contenimento delle spese di funzionamento ▪ Contenimento delle spese per personale ▪ Contenimento delle spese ex D.L. 78/2010 ▪ Copertura dei costi di servizi pubblici

Casistiche particolari

Enti strutturalmente deficitari, in pre-dissesto e in dissesto.

Sono considerati in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali in “gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un’apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente i parametri obiettivo dei quali almeno la metà presentino valori deficitari” (ex articolo 242, comma 1, del TUEL). Tali enti sono assoggettati a una serie di controlli volti a prevenire il verificarsi di una situazione di insolvenza definitiva.

L’articolo 243 del TUEL prevede il controllo da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL), che verifica prioritariamente la compatibilità finanziaria dei provvedimenti con i quali si approvano le dotazioni organiche e si provvede all’assunzione di personale (comma 1). Vi è anche un controllo centrale in materia di copertura del costo di alcuni servizi, nonché sanzioni in caso di inadempimento o mancata dimostrazione di aver adempiuto alle prescrizioni normative.

Nei casi in cui, anche in considerazione delle pronunce delle competenti Sezioni Regionali della Corte dei Conti sui bilanci degli Enti, “ ... sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario”, e le misure di cui agli artt. 193 e 194 del TUEL (salvaguardia degli equilibri di bilancio e riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio) non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, gli enti possono ricorrere, con deliberazione consiliare, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (articolo 243-bis, del TUEL).

La deliberazione di ricorso a tale procedura deve essere trasmessa entro 5 giorni dalla data di esecutività alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti e al Ministero dell’Interno (comma 2).

Il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei Conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo 06.09.2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del medesimo articolo, cioè quelle adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi prefissati ed accertati dalla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti (comma 3).

È possibile sintetizzare come segue la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243-bis, comma 5 e art. 243-quater del TUEL):

- ❖ deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale da parte del Consiglio Comunale ;
- ❖ entro 90 giorni, deliberazione del Consiglio Comunale del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni (corredato dal parere dell'Organo di Revisione Economico Finanziario);
- ❖ entro i successivi 10 giorni, invio del piano alla Corte dei Conti e alla COSFEL;
- ❖ entro i successivi 60 giorni la COSFEL invia una relazione alla Corte dei Conti;
- ❖ entro i successivi 30 giorni la Corte dei Conti fornisce un esito sul piano (approvazione con controllo sulla relativa attuazione, oppure diniego e successiva deliberazione di dissesto, entro 20 giorni, da parte del Consiglio Comunale).

Si precisa che la precedente disciplina prevedeva la durata massima del piano di riequilibrio pluriennale pari a dieci anni; l'articolo 1, comma 888, della Legge 27.12.2017, n. 205 prevede ora, invece, una durata compresa tra i quattro e i venti anni. Inoltre, la legge medesima ha aggiunto all'articolo 243-bis del TUEL un nuovo comma 5-bis che sancisce che la durata massima è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato.

Il principale elemento distintivo della procedura di riequilibrio finanziario rispetto a quella di dissesto è rappresentato dall'affidamento delle iniziative per il risanamento agli organi dell'Ente (interno) e non a un organo straordinario (esterno).

Il dissesto finanziario, invece, di cui all'articolo 244 del TUEL, è la situazione nella quale l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili¹ ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193 del TUEL (salvaguardia degli equilibri di bilancio) e con le modalità di cui all'articolo 194 del TUEL (riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio). In sostanza, si tratta dei casi in cui si verificano:

- il sopravvenire di un disavanzo di amministrazione dall'esercizio precedente,
- uno squilibrio della gestione di competenza o dei residui,
- il riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio e l'ente non sia in grado, a fronte di ciò, di ripristinare il pareggio, ricorrendo a misure ordinarie o a quelle straordinarie previste².

¹ Si intendono quei servizi attribuiti o delegati dalla legge all'ente locale, ad esclusione, quindi, delle attività che l'ente locale sceglie discrezionalmente di svolgere.

² Le misure straordinarie sono legate:

- a) all'applicazione dell'avanzo di amministrazione eventualmente disponibile per il finanziamento di debiti fuori bilancio riconosciuti legittimi o per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (articolo 187, comma 2, lettera a) e b) del TUEL;
- b) all'utilizzo per l'anno in corso e per i due successivi di tutte le entrate e le possibili economie di spesa, inclusi i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili (nel caso di squilibri di parte capitale) ed escluse le entrate provenienti dall'assunzione di prestiti e quelle aventi specifica destinazione per l'ente (articolo 193, comma 3, del TUEL);
- c) all'accensione di mutui per finanziare debiti fuori bilancio riconosciuti legittimi (articolo 194, comma 3, del TUEL).

In aggiunta, occorre tenere conto di quanto previsto dall'articolo 243-quater, comma 7, in materia di piano di riequilibrio finanziario. Su questo punto, infatti, si è espressa la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 13/2013/QMIG, precisando che “le quattro situazioni ipotizzate nell'articolo 243 quater, comma 7 (mancata presentazione del piano, diniego di approvazione del piano, accertamento di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano e mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario) configurano fattispecie legali tipiche di condizioni di dissesto finanziario che si aggiungono a quelle già previste dal TUEL (articolo 244) e comportano l'obbligo di dichiarazione di dissesto e, quindi, la conseguente attività sollecitatoria e, eventualmente, sostitutiva del Prefetto, da cui il richiamo all'articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo 06.09.2011, n. 149”.

La deliberazione di dissesto prevede le seguenti fasi (articolo 246 del TUEL):

- ❖ deliberazione adottata dal Consiglio Comunale che dichiari il dissesto finanziario e indichi le cause che lo hanno determinato (alla deliberazione viene allegata la relazione dell'Organo di Revisione Economico Finanziario che analizza le cause che hanno provocato il dissesto);
- ❖ invio della deliberazione di cui al punto precedente, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell'Interno e alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti competente, unita alla relazione dell'Organo di Revisione Economico Finanziario.

È prevista anche relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, a cura del Ministero dell'Interno, unitamente al D.P.R. di nomina dell'Organo Straordinario di Liquidazione. Qualora sia stato già deliberato dall'Ente il bilancio di previsione, esso resta efficace per l'intero esercizio finanziario.

Permane il divieto di assumere impegni o pagare spese per servizi non espressamente previsti dalla legge.

Invece, il bilancio di previsione per il triennio successivo, eventualmente deliberato, viene revocato ovvero, se non ancora approvato al momento della dichiarazione di dissesto, non sarà più possibile farlo.

Le conseguenze della dichiarazione di dissesto di cui agli articoli 248 e 249 del TUEL, anche con riferimento alla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento (articolo 250), prevedono misure cautelari e restrittive, nonché un rafforzamento del controllo da parte della Corte dei Conti che svolge un'attività di monitoraggio sulle misure intraprese dall'ente ai fini del risanamento.

La procedura di risanamento coinvolge due distinti soggetti (articolo 245 del TUEL):

- o l'Organo Straordinario di Liquidazione, che provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge. Esso rileva la massa passiva, acquisisce e gestisce i mezzi finanziari disponibili anche mediante l'alienazione di debiti patrimoniali, liquida e paga la massa passiva;
- o gli Organi Istituzionali dell'Ente, che assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno portato al dissesto.

Essa può essere, inoltre, sintetizzata nelle seguenti fasi:

- ❖ deliberazione di dissesto da parte del Consiglio Comunale;
- ❖ pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.P.R. di nomina dell'Organo Straordinario di Liquidazione;
- ❖ accertamento della massa attiva da parte dell'Organo Straordinario di Liquidazione;
- ❖ definizione del piano di rilevazione della massa passiva entro 180 giorni dall'insediamento dell'Organo Straordinario di Liquidazione (360 giorni per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e per le province);
- ❖ definizione del piano di estinzione della massa passiva entro 24 mesi dall'insediamento dell'Organo Straordinario di Liquidazione;
- ❖ approvazione, entro 120 giorni, del piano di estinzione della massa passiva da parte del Ministro dell'Interno;
- ❖ effettuazione dei pagamenti da parte dell'Organo Straordinario di Liquidazione entro 20 giorni dall'approvazione del piano di estinzione della massa passiva;

- ❖ approvazione del rendiconto di gestione entro 60 giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento.

Infine, si evidenzia che il legislatore ha previsto una procedura straordinaria di risanamento (articolo 268-bis), qualora l'Organo Straordinario di Liquidazione non riesca a chiudere entro 24 mesi la procedura del dissesto a causa di difficoltà legate alla definizione della massa attiva e passiva, in caso di ricostituzione di disavanzo di amministrazione o di debiti fuori bilancio (articolo 268 del TUEL), e qualora la massa attiva non sia sufficiente a coprire la massa passiva o si accerti la presenza di ulteriori passività pregresse.

Analisi Economico finanziaria

Un'analisi economico-finanziaria di bilancio si deve basare su una serie di indici, indagando il *trend* storico e prospettico, sia dal lato delle entrate che da quello delle spese, allo scopo di verificarne la solidità finanziaria in relazione agli investimenti previsti e attuabili.

L'analisi deve mirare all'individuazione di quattro componenti fondamentali:

1. *Il trend*, per verificare i mutamenti di lungo periodo;
2. *La componente ciclica*, tipica di ogni fenomeno economico;
3. *La componente stagionale*, per evidenziare l'andamento del breve periodo;
4. *La componente erratica*, per studiare le variazioni del fenomeno dovute a cause non predeterminabili.

L'analisi delle entrate di bilancio rappresenta un'operazione prioritaria e fondamentale per valutare la capacità di gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente.

I primi tre titoli di bilancio formano le entrate correnti:

- *Titolo I*: entrate tributarie (imposte, tasse e tributi speciali);
- *Titolo II*: trasferimenti correnti (da Stato, Regioni, Organismi comunitari ed Internazionali e da altri enti del settore pubblico);
- *Titolo III*: entrate extra - tributarie (proventi di servizi pubblici, utili di aziende speciali e partecipate, ecc.).

La composizione di tali entrate rappresenta l'elemento cardine del bilancio e determina la capacità di definire le politiche di spesa dell'Ente. Tale capacità dipende dall'autonomia d'entrata: maggiore è quest'ultima, più elevate sono le politiche di spesa sostenibili, fermo restando la necessità di rispettare comunque gli equilibri di bilancio.

Non occorre dimenticare, però, dei trasferimenti da parte dello Stato e della Regione, quant'anche questi ultimi negli ultimi anni sono in costante diminuzione.

Infine uno zoom deve essere effettuato alla politica degli investimenti che è legata anche alla capacità d'indebitamento, disciplinato dall'articolo 204 del TUEL, il quale individua attualmente un limite ben preciso: ogni ente può assumere nuovi mutui solo se *"l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi" non supera il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui"*.

Pertanto, i primi tre titoli delle entrate rappresentano la base di calcolo della capacità d'indebitamento, fondamentale ai fini degli investimenti.


Le entrate del titolo IV – Entrate in conto capitale – rappresentano, invece, l'elemento del bilancio atto a determinare la capacità di finanziare, da parte dell'Ente, gli investimenti.

Analisi del contesto Territoriale

Il **Comune di Condofuri** si trova geograficamente all'interno della costa ionica meridionale della Calabria, non molto lontano dallo Stretto di Messina a nord-ovest, poco più a ovest della Costa dei Gelsomini e con alle spalle l'Aspromonte.

Il primo dato utile e necessario è l'esame dell'andamento demografico della popolazione residente nel comune di **Condofuri**.

Si prendono come riferimento gli scostamenti dal 2001 al 2018 al 31 dicembre di ogni anno, per avere gli elementi utili e necessari a poter programmare gli interventi sia sui servizi che sul sociale.




Andamento della popolazione residente

COMUNE DI CONDOFURI (RC) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

Altro elemento utile è la distribuzione della popolazione residente per età, sesso e stato civile. Essa viene riportata per **classi quinquennali** di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati.



Popolazione per età, sesso e stato civile - 2019

COMUNE DI CONDOFURI (RC) - Dati ISTAT 1° gennaio 2019 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

La distribuzione della popolazione, invece, può essere così riassunta:

Età	Celibi / Nubili	Coniugati/e	Vedovi/e	Divorziati/e	Maschi	Femmine	Totale	
								%
0-4	199	0	0	0	114 57,3%	85 42,7%	199	4,0%
5-9	213	0	0	0	99 46,5%	114 53,5%	213	4,3%

10-14	246	0	0	0	132 53,7%	114 46,3%	246	4,9%
15-19	201	0	0	0	101 50,2%	100 49,8%	201	4,0%
20-24	240	8	0	0	121 48,8%	127 51,2%	248	5,0%
25-29	254	35	0	0	146 50,5%	143 49,5%	289	5,8%
30-34	170	114	1	2	134 46,7%	153 53,3%	287	5,7%
35-39	130	232	0	2	189 51,9%	175 48,1%	364	7,3%
40-44	106	259	2	5	175 47,0%	197 53,0%	372	7,4%
45-49	84	262	6	3	184 51,8%	171 48,2%	355	7,1%
50-54	66	293	11	7	177 46,9%	200 53,1%	377	7,5%
55-59	45	292	11	5	195 55,2%	158 44,8%	353	7,1%
60-64	35	273	28	6	164 48,0%	178 52,0%	342	6,8%
65-69	24	243	49	3	164 51,4%	155 48,6%	319	6,4%
70-74	8	182	64	2	121 47,3%	135 52,7%	256	5,1%
75-79	15	143	68	1	106 46,7%	121 53,3%	227	4,5%
80-84	7	84	81	1	72 41,6%	101 58,4%	173	3,5%
85-89	4	44	62	0	49 44,5%	61 55,5%	110	2,2%
90-94	2	10	40	0	15 28,8%	37 71,2%	52	1,0%
95-99	0	1	13	0	3 21,4%	11 78,6%	14	0,3%
100+	0	0	1	0	1 100,0%	0 0,0%	1	0,0%
Totale	2.049	2.475	437	37	2.462 49,3%	2.536 50,7%	4.998	100,0%

Tali dati devono far riflettere sull'evoluzione del territorio e di quanto l'Ente deve programmare.

La distribuzione della popolazione per età scolastica, invece, viene così riassunta:


<i>Età</i>	<i>Maschi</i>	<i>Femmine</i>	<i>Totale</i>
0	18	14	32
1	15	16	31
2	31	17	48
3	28	23	51
4	22	15	37
5	18	29	47
6	20	20	40
7	24	14	38
8	24	24	48
9	13	27	40
10	28	15	43
11	21	31	52
12	27	22	49
13	22	24	46
14	34	22	56
15	14	22	36
16	19	12	31
17	15	15	30
18	24	22	46

L'analisi della struttura della popolazione per età viene considerata in tre fasce di età: **giovani** 0-14 anni, **adulti** 15-64 anni e **anziani** 65 anni ed oltre.

In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo *progressiva*, *stazionaria* o *regressiva* a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.

Tale esame è molto importante nel valutare gli impatti economico finanziario che la programmazione dell'Ente deve avere per quanto riguarda i servizi ed il sistema sociale.

Anno 1° gennaio	0-14 anni	15-64 anni	65+ anni	Totale residenti	Età media
2002	772	3.333	953	5.058	40,3
2003	733	3.292	966	4.991	40,9
2004	713	3.349	995	5.057	41,3
2005	709	3.370	997	5.076	41,1
2006	694	3.335	1.017	5.046	41,7
2007	671	3.312	1.032	5.015	42,2
2008	674	3.286	1.046	5.006	42,4
2009	661	3.284	1.043	4.988	42,6
2010	642	3.308	1.030	4.980	42,8
2011	631	3.308	1.038	4.977	43,1
2012	631	3.382	1.055	5.068	43,4
2013	615	3.341	1.075	5.031	43,8
2014	637	3.347	1.087	5.071	43,8
2015	630	3.339	1.108	5.077	44,1
2016	649	3.363	1.101	5.113	43,9
2017	667	3.322	1.132	5.121	44,1
2018	661	3.237	1.155	5.053	44,6
2019	658	3.188	1.152	4.998	44,9



Struttura per età della popolazione (valori %)

COMUNE DI CONDOFURI (RC) - Dati ISTAT al 1° gennaio di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Situazione Contabile al 31.12.2018

In riferimento alla situazione generale dell'Ente è opportuno, prima di addentrarsi negli elementi contabili, far emergere alcuni dati, utili per una programmazione prospettica dell'Ente alla luce dei risultati raggiunti.

In tal senso, si osserva che l'Ente:

- o **non** partecipa a nessuna Unione dei Comuni;
- o **non** partecipa a nessun Consorzio di Comuni;
- o **non ha** in essere operazioni di partenariato pubblico-privato, come definite dal Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni;
- o **ha** ricevuto anticipazioni di liquidità di cui articolo 11 del Decreto Legge 08.04.2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06.06.2013, n. 64 e successive norme di rifinanziamento;
- o **si è** avvalso della facoltà prevista dall'articolo 1, comma 814, della Legge 27.12.2017, n. 205³;
- o **non** è da considerarsi strutturalmente deficitario e quindi soggetto ai controlli di cui all'articolo 243 del TUEL, come risultante dalla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale allegata al rendiconto della gestione 2018⁴;
- o che il responsabile del servizio finanziario **ha** adottato quanto previsto dal regolamento di contabilità per lo svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari;

³ "L'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, si interpreta nel senso che la facoltà degli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, di utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione, può essere esercitata anche con effetti sulle risultanze finali esposte nell'allegato 5/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché sul ripiano del disavanzo previsto dal comma 13 del medesimo articolo, limitatamente ai soli enti che hanno approvato il suddetto riaccertamento straordinario a decorrere dal 20 maggio 2015, fermo restando il rispetto dell'articolo 3, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che l'operazione di riaccertamento straordinario sia oggetto di un unico atto deliberativo.

⁴ L'Ente invece risultava strutturalmente deficitario nel precedente esercizio 2017.

- o nel corso dell'esercizio 2019 **sono state** effettuate segnalazioni ai sensi dell'articolo 153, comma 6, del TUEL, per il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate e/o minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio;
- o nel corso dell'esercizio **ha** provveduto al recupero delle quote di disavanzo da riaccertamento straordinario;
- o non è in dissesto finanziario;
- o l'operazione di annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal di 01.01.2000 e sino al 31.12.2010, disposta dall'articolo 4 del Decreto Legge 23.10.2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17.12.2018, n. 136, saranno oggetto di adeguamento delle scritture contabili entro il 31.12.2019, determinando l'eventuale disavanzo, sul quale l'articolo 11 bis, comma 6, del Decreto Legge 14.12.2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.02.2019, n. 12 (c.d. decreto semplificazioni) ha previsto la possibilità di ripartire il disavanzo in un numero massimo di cinque annualità. L'importo del disavanzo ripianabile non può comunque essere superiore alla sommatoria dei residui cancellati per effetto dell'operazione di stralcio al netto dell'accantonamento al F.C.D.E. nel risultato d'amministrazione;
- o il risultato di amministrazione al 31.12.2018 è **peggiorato** rispetto al disavanzo al 01.01.2018 e che la composizione e la modalità di recupero del disavanzo dovrebbe essere rideterminato come la seguente:

<i>Descrizione</i>	<i>importo</i>
a) Maggiore Disavanzo da Riaccertamento Straordinario dei residui	244.983,40
b) Quota Disavanzo applicato ai Bilanci dal 2015 al 2017	24.498,42
c) Quota annua del Disavanzo applicato al Bilancio 2018	8.166,14
d) Disavanzo Residuo (a-b-c)	212.318,84
e) Disavanzo accertato con il rendiconto della gestione	3.461.397,32
f) Quota da recuperare (d-e)	3.249.078,48

Risultati della gestione

Risultato della situazione di cassa

Il saldo di cassa al 31.12.2018 risulta così determinato:

Saldo di Cassa	in conto		Totale
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa 1° gennaio			0,00
Riscossioni	1.014.389,31	6.349.186,10	7.363.575,41
Pagamenti	1.888.223,35	5.475.352,06	7.363.575,41
Fondo di cassa al 31 dicembre			0,00
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Differenza			0,00
di cui per cassa vincolata			0,00

Risultato della situazione della Cassa vincolata

Il fondo di cassa vincolato non è stato possibile determinarlo.

Risultato della gestione di competenza

Il risultato della gestione di competenza presenta i seguenti elementi:

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA				
		2016	2017	2018
Accertamenti di competenza	+	9.649.139,86	9.898.597,79	8.678.711,30
Impegni di competenza	-	8.410.581,49	9.455.450,92	9.396.112,64
Saldo		1.238.558,37	443.146,87	-717.401,34
Quota di FPV applicata al bilancio	+	507.465,18	1.372.422,70	1.579.827,13
Impegni confluiti nel FPV	-	1.372.422,70	1.579.827,13	661.070,70
Saldo gestione di competenza		373.600,85	235.742,44	201.355,09

Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 presenta i seguenti elementi:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			
	In conto		Totale
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2018			0,00
Riscossioni	1.014.389,31	6.349.186,10	7.363.575,41
Pagamenti	1.888.223,35	5.475.352,06	7.363.575,41
Fondo di cassa al 31 dicembre 2018			0,00
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
<i>Differenza</i>			0,00
Residui Attivi	7.275.671,45	2.329.525,20	9.605.196,65
Residui Passivi	2.056.407,79	3.920.760,58	5.977.168,37
<i>Differenza</i>			3.628.028,28
<i>meno FPV per spese correnti</i>			1.200,00
<i>meno FPV per spese in conto capitale</i>			659.870,70
RISULTATO d'amministrazione al 31 dicembre 2018 (A)			2.966.957,58

Evoluzione del risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE			
	2016	2017	2018
Risultato di amministrazione (A) (+/-)	2.725.865,11	3.177.812,51	2.966.957,58
<i>composizione:</i>			
Parte Accantonata (B)	5.153.765,22	5.576.487,36	6.379.909,90
Parte Vincolata (C)	53.000,00	53.000,00	43.000,00
Parte destinata a investimenti (D)	0,00	0,00	5.445,00
Parte disponibile (E= A-B-C-D) (+/-)	-2.480.900,11	-2.451.674,85	-3.461.397,32

Composizione del risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione è correttamente suddiviso nei seguenti fondi tenendo anche conto della natura del finanziamento e dell'emendamento tecnico:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018	
Risultato di amministrazione (A)	2.966.957,58
Parte accantonata ⁽¹⁾	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2018	3.722.413,96
Fondo anticipazioni liquidità D.L. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	615.900,00
Fondo passività potenziali	1.386.147,14
Altri Fondi	654.193,80
Fondo Trattamento Fine Mandato Sindaco	1.255,00
Totale parte accantonata (B)	6.379.909,90
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Riaccertamento Ordinario dei residui al 31.12.2016	
Riaccertamento Ordinario dei residui al 31.12.2017	
Riaccertamento Ordinario dei residui al 31.12.2018	
Vincoli derivanti da trasferimenti	
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	
Fondo Contrattazione Decentrata	43.000,00
Altri vincoli	
Totale parte vincolata (C)	43.000,00
Parte destinata agli Investimenti	
Avanzo competenza 2017 parte capitale	0,00
Riaccertamento Straordinario dei residui al 01.01.2016	0,00
Vincoli derivanti da equilibrio di parte capitale anno 2016	
Vincoli derivanti da equilibrio di parte capitale anno 2017	
Vincoli derivanti da equilibrio di parte capitale anno 2018	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	
Altro	5.445,00
Totale parte destinata agli Investimenti (D)	5.445,00
Totale parte disponibile (E)= (A)-(B)-(C)-(D)	-3.461.397,32

I Residui attivi e Passivi al 31.12.2018 si possono così riassumere:

Residui Attivi al 31.12.2018				
<i>importo</i>	<i>motivazione</i>	<i>competenza</i>	<i>da residui</i>	<i>note</i>
9.605.196,65	<i>scadenza futura</i>	2.329.525,20	7.275.671,45	
Residui Passivi al 31.12.2018				
<i>importo</i>	<i>motivazione</i>	<i>competenza</i>	<i>da residui</i>	<i>note</i>
5.977.168,37	<i>scadenza futura</i>	3.920.760,58	2.056.407,79	

Fondo crediti di dubbia esigibilità

L'Ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2 allegato al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni.

Sino al 31.12.2018 l'Ente aveva determinato il F.C.D.E. secondo il Metodo Semplificato, come dettagliato nel seguente prospetto:

Fondo crediti accantonato al risultato di amministrazione al 01.01.2015	2.534.964,16
utilizzi fondo crediti per la cancellazione dei crediti inesigibili	260.200,28
fondo crediti definitivamente accantonato nel bilancio di previsione 2016	287.786,72
fondo crediti definitivamente accantonato nel bilancio di previsione 2017	504.414,43
fondo crediti definitivamente accantonato nel bilancio di previsione 2018	655.448,93
Fondo Crediti Accantonato nel Rendiconto della gestione 2017	3.722.413,96

Ciò ha determinato una percentuale effettiva di accantonamento al F.C.D.E. inferiore rispetto a quella risultante con il metodo ordinario rinviando di fatto all'esercizio 2019 gli ulteriori accantonamenti, come meglio specificato nei punti seguenti della presente relazione.

Fondi spese e rischi futuri

Fondo contenziosi

Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro **615.900,00**.

Tale accantonamento, secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2, lettera h), andava determinato alla luce del censimento delle liti in corso e di quello potenziale, ma è avvenuto su dati che sono stati ritenuti prudenziali ai fini di bilancio e dei debiti fuori bilancio già riconosciuti.

Fondo perdite aziende e società partecipate

Non risulta accantonata alcuna somma quale fondo per perdite risultanti dal bilancio d'esercizio delle società partecipate ai sensi dell'articolo 21, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175, in relazione alle perdite del bilancio d'esercizio 2017.

Il fondo deve essere calcolato in relazione alle perdite del bilancio d'esercizio 2017 degli organismi partecipati, applicando la gradualità di cui all'articolo 1, comma 552, della Legge 27.12.2013, n. 147 e all'articolo 21, comma 2, del Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175.

Fondo indennità di fine mandato

Risulta essere stato costituito un fondo per indennità di fine mandato del Sindaco, così determinato:

Fondo Indennità di fine Mandato	
Somme già accantonate nell'avanzo del rendiconto dell'esercizio precedente	0,00
Somme previste nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce	1.255,00
TOTALE ACCANTONAMENTO FONDO INDENNITA' FINE MANDATO	1.255,00

Altri fondi e accantonamenti

Il fondo per passività potenziali è connesso al debito nei confronti della Regione Calabria per fornitura idropotabile annualità 1981-2004.



ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'articolo 204 del TUEL ottenendo le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

Entrate da Rendiconto della gestione 2016	Importi in euro	%	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	1.816.582,37		
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	988.755,99		
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	1.473.759,67		
(A) TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016	4.279.098,03		
(B) Livello massimo di spesa annua ai sensi dell'articolo 204 del TUEL (10% DI A)	427.909,80		
Oneri Finanziari da Rendiconto della gestione 2018			
(C) Ammontare complessivo di interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL al 31.12.2018 (1)	149.774,89		
(D) Contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00		
(E) Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00		
(F) Ammontare disponibile per nuovi interessi (F=B-C+D+E)	278.134,91		
(G) Ammontare oneri finanziari complessivi per indebitamento e garanzie al netto dei contributi esclusi (G=C-D-E)	149.774,89		
Incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate rendiconto 2016 (G/A)*100		3,50%	

L'indebitamento dell'Ente nei confronti della CC.DD.PP. ha avuto la seguente evoluzione:

Anno	2016	2017	2018
Residuo debito (+)	2.437.030,99	2.199.218,84	1.951.338,93
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	
Prestiti rimborsati (-)	237.812,15	247.879,91	258.414,80
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	
Altre variazioni +/- (errori)	0,00	0,00	
Totale fine anno	2.199.218,84	1.951.338,93	1.692.924,13
n. Abitanti al 31.12	5.121	5.053	4.998
Debito medio per abitante	429,45	386,17	338,72

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi registra la seguente evoluzione:

Anno	2016	2017	2018
Oneri finanziari	96.230,81	86.163,05	75.628,16
Quota capitale	237.812,15	247.879,91	258.414,80
Totale fine anno	334.042,96	334.042,96	334.042,96

Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa Depositi e Prestiti

L'Ente ha ottenuto negli anni 2013 e 2014, ai sensi:

- ❖ dell'articolo 13, comma 9, del Decreto Legge 31.08.2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.10.2013, n. 124 e del Decreto M.E.F. del 10.02.2014;
- ❖ dell'articolo 32 del Decreto Legge 24.04.2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23.06.2014, n. 89 e del Decreto M.E.F. del 15 luglio 2014;

delle anticipazione di liquidità - per un importo complessivo di euro **2.432.856,44** - dalla Cassa Depositi e Prestiti da destinare al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili rispettivamente scadenti al 31.12.2013 e al 31.12.2014, da restituirsi con un piano di ammortamento a rate costanti scadente rispettivamente nel 2042 e 2043.

Il debito residuo al 31.12.2018 ammonterebbe ad euro **2.175.055,53**.

L'Ente ha regolarmente restituito la quota annuale di capitale ed interessi sulle anticipazione di liquidità ricevute negli anni precedenti.

Oneri finanziari per ammortamento anticipazione liquidità ed il rimborso della stessa			
Anno	2016	2017	2018
Oneri finanziari	56.207,37	54.762,85	53.283,59
Quota capitale	60.895,77	62.340,29	63.819,55
Totale	117.103,14	117.103,14	117.103,14

L'anticipazione andava rilevata come indicato nell'articolo 2, comma 6, Decreto Legge 08.04.2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06.06.2013, n. 64, che dispone che gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità, a valere sul fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 1 del citato Decreto Legge, utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione.

Invece l'Ente ha applicato l'articolo 2, comma 6, del Decreto Legge 19.06.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06.08.2015, n. 125, utilizzando la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione.

Analisi delle Entrate

Negli ultimi anni, con la riforma del sistema delle autonomie locali, la percentuale dei trasferimenti dai livelli istituzionali superiori si è drasticamente ridotta. Nel tempo si è assistito ad un graduale aumento delle entrate proprie degli enti (Titolo I + Titolo III), in ossequio a quanto previsto dal c.d. “Federalismo Fiscale” introdotto dalla Legge 05.05.2009, n. 42, che ha fissato principi fondamentali che consentono di definire ed individuare meglio la potestà tributaria e finanziaria di Regioni ed Enti Locali.

Tale importante riforma ha il merito principale di perseguire l’obiettivo di creare un maggiore interesse dei cittadini verso la capacità dei loro amministratori, responsabilizzando questi ultimi attraverso una più stretta correlazione tra prelievo fiscale e benefici, mediante il meccanismo della premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti della potestà tributaria locale e la previsione di meccanismi sanzionatori per gli Enti che non rispettano gli equilibri economici e finanziari e non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni.

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Le entrate tributarie accertate nell'anno 2018 presentano i seguenti scostamenti rispetto a quelle accertate negli anni 2016 e 2017:

ENTRATE CORRENTI TRIBUTARIE, CONTRIBUTIVE E PEREQUATIVE			
	2016	2017	2018
I.M.U.	500.000,00	600.000,00	600.000,00
I.M.U. recupero evasione			
I.C.I. recupero evasione	88.000,00		
T.A.S.I.			
Addizionale I.R.P.E.F.	185.000,00	190.000,00	236.000,00
Imposta comunale sulla pubblicità	439,00		
Imposta di soggiorno			
5 per mille			
Altre imposte			
TOSAP	8.000,00	7.482,00	6.401,50
TARI	441.143,37	423.118,86	480.878,24
Recupero evasione tassa rifiuti+TIA+TARES			
Addizionale Energia Elettrica			
Diritti sulle pubbliche affissioni			21,00
Fondo sperimentale di riequilibrio			
Fondo solidarietà comunale	594.000,00	638.500,00	604.525,08
Sanzioni Tributarie			
Totale Entrate Titolo 1	1.816.582,37	1.859.100,86	1.927.825,82

Trasferimenti correnti dallo Stato e da altri Enti

L'accertamento delle entrate per trasferimenti presenta il seguente andamento:

Tipologia	2016	2017	2018
Contributi e trasferimenti correnti dello Stato	824.624,31	1.060.719,81	685.829,09
Contributi e trasferimenti correnti della Regione	93.223,00		177.487,30
Contributi e trasferimenti della Regione per funzioni Delegate	0,00		
Contributi e trasferimenti da parte di Organismi Comunitari e Internazionali	0,00		
Contributi e trasferimenti correnti da altri Enti del settore pubblico	70.908,68		40.813,00
Altri trasferimenti	0,00		40.663,65
Totale	988.755,99	1.060.719,81	944.793,04

- o il dato accorpa l'intera classificazione, in quanto non disponibile il dettaglio.

Entrate Extra-Tributarie

Le entrate extra-tributarie accertate nell'anno 2018 presentano i seguenti scostamenti rispetto a quelle accertate negli anni 2016 e 2017:

Tipologia	2016	2017	2018
Servizi pubblici	1.436.377,50	1.511.320,71	1.374.663,19
Proventi dei beni dell'Ente			
Sanzioni Codice della Strada		0,00	
Interessi su anticipazioni e crediti	224,17	57,21	57,00
Rimborsi e altre entrate		59.456,99	92.290,12
I.V.A. Split Paymet			
Proventi diversi	37.163,00	108.518,32	
Totale entrate extratributarie	1.473.764,67	1.679.353,23	1.467.010,31

Gestione Acquedotto e Depurazione acque reflue

L'Ente gestisce il servizio idrico "in economia" e quindi la captazione dell'acqua potabile, l'acquedotto in distribuzione, la fognatura, il servizio di depurazione dei reflui urbani; riscuote, pertanto, dagli utenti, la tariffa del servizio idrico integrato.

Tipologia	Accertamenti	Riscossioni (competenza)	% Risc. su accertamenti
Diritti di Allaccio	0,00	0,00	100,000%
Proventi da Acquedotto Comunale	1.166.944,19	30.966,82	2,654%
Canoni Fognatura	0,00	0,00	100,000%
Recupero evasione	0,00	0,00	100,000%
Totale	1.166.944,19	30.966,82	2,654%

La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata la seguente:

Movimentazione delle somme rimaste a residuo		
	Importo	%
Residui attivi al 01.01.2018	3.490.387,94	100,00%
Residui riscossi nel 2018	391.704,42	11,22%
Residui eliminati (-) o riaccertati (+)	97.091,66	2,78%
Residui (da residui) al 31.12.2018	3.001.591,86	86,00%
Residui della competenza	1.135.977,37	
Residui totali	4.137.569,23	

Spese correnti

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macroaggregati, impegnate negli ultimi due esercizi evidenzia:

Macroaggregati		2016	2017	2018
101	redditi da lavoro dipendente	821.299,47	844.837,36	913.030,69
102	imposte e tasse a carico ente	47.930,06	53.070,41	59.768,40
103	acquisto beni e servizi	2.316.413,39	2.147.347,94	2.091.661,13
104	trasferimenti correnti	516.862,52	679.189,71	671.469,02
105	trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00
106	fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
107	interessi passivi	152.885,06	140.925,90	149.774,89
108	altre spese per redditi di capitale	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	119,00	280,76	602,00
110	altre spese correnti	0,00	137.674,62	0,00
Totale		3.855.509,50	4.003.326,70	3.886.306,13

Elementi caratterizzanti

Con riferimento alle entrate tributarie

La riscossione di dette entrate in c/competenza segue il proprio trend per quanto riguarda l'I.M.U., mentre per quanto riguarda la TARI la riscossione è debole. La gestione dei residui rileva un incasso assai esiguo.

Si ritiene utile soffermarsi sulla contabilizzazione dell'entrata I.M.U. (mancato utilizzo del principio di cassa) e della TASI (che per l'anno 2018 era pari a ZERO).

Per quanto riguarda la TARI la riscossione in c/competenza non supera il 25%.

In tutti i casi, comunque, è necessario tenere presente dei dati relativi alla lotta all'evasione.

Con riferimento alla lotta all'evasione fiscale

Con riferimento alle entrate per recupero da evasione tributaria, si rileva l'assenza sostanziale dell'attività ordinaria ed un incasso della quota residui abbastanza esiguo.

Con riferimento alla gestione del servizio acquedotto.

In merito alla gestione del servizio idrico, si rileva una pessima gestione che ha prodotto incassi in c/competenza sostanzialmente inesistenti e in c/residui che superano appena il 10%.

Con riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità

Il fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel Rendiconto della Gestione 2019, da calcolare col metodo ordinario, dovrà essere determinato applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la percentuale determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui intervenuta nel quinquennio precedente rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio degli stessi esercizi. L'Ente dovrà evidenziare nella Relazione al Rendiconto le diverse modalità di calcolo applicate (media semplice, media ponderata, ecc.) in relazione alle singole tipologie di entrata. Ciò determinerà un maggiore accantonamento (più avanti quantificato).

Anticipazione di Tesoreria.

L'anticipazione di tesoreria, *in nuce*, disciplinata dall'articolo 222 del TUEL e dal punto 3.26 dell'allegato 4/2 del Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118, è una apertura di credito a titolo oneroso ed è a breve-brevissimo termine (massimo 12 mesi); essa tende a soddisfare il fabbisogno momentaneo di liquidità, in combinato disposto con l'utilizzo per cassa delle entrate vincolate di cui all'articolo 195 del TUEL, che rispetto ad essa risulta complementare.

L'anticipazione di Tesoreria *ex multis* è stata concessa dal Tesoriere su esplicita richiesta da parte dell'Ente corredata dalla deliberazione della Giunta Comunale ed è regolamentata dalla convenzione di tesoreria, oltre che dalle norme sopraccitate.

Essa non costituisce indebitamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della Legge 24.12.2003, n. 350 e trova il proprio limite nei 3 dodicesimi (4 per il 2019, *ex articolo 1, comma 906, della Legge 30.12.2018, n. 145*) delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente, non soggiate al principio della autorizzatorietà (alla stessa stregua delle partite di giro) e di regola viene chiusa contabilmente (rimborsata) nell'esercizio di riferimento.

La sua attivazione (e, in particolare, il suo ripetuto e prolungato utilizzo), costituisce, ai sensi dell'articolo 148 del TUEL e dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 06.09.2011, n. 149 (insieme al "disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio" ed alle "anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi e delle partite di giro"), un "campanello di allarme".

Diviene fondamentale quindi l'individuazione delle "cause delle crisi", le quali possono essere sinteticamente suddivise in "tipiche" ed "atipiche", nonché dei conseguenti rimedi che possono essere utilizzati.

La causa tipica è quella rappresentata esclusivamente dall'evoluzione dei "tempi attivi e passivi di cassa", ovvero dalla tempistica di acquisizione delle entrate (tempi attivi) e da quella di erogazione delle spese (tempi passivi).